



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:

- 1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
- 2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
- 3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 703/2022 R.G., avente per oggetto: "Impugnazione lodo arbitrale";

TRA

HBC Management di Benedetto Cecilia & C. s.a.s." (P. IVA 01671710885 – REA RG-404404) in persona del legale rappresentante pro tempore, Benedetto Cecilia, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Saltalamacchia giusta procura in atti;

PARTE IMPUGNANTE

CONTRO

EPIONPHARMA s.r.l. (P. IVA 12583111005), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Sirna giusta procura in atti;

PARTE IMPUGNATA

All'esito dell'udienza del 31.1.2023 – trattata in forma cartolare- sulle conclusioni precisate dalle parti come da note depositate in atti, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

IN FATTO E IN DIRITTO



Con lodo arbitrale del 2/10 febbraio 2022 - emesso a definizione del procedimento di arbitrato rituale promosso HBC Management di Benedetto Cecilia & C. s.a.s. nei confronti di Epionpharma s.r.l.- il Collegio arbitrale ha così statuito:

- 1) ha risolto il contratto di “collaborazione professionale”, stipulato tra le parti in data 30 novembre 2020, per inadempimento grave di HBC;
- 2) ha rigettato la domanda di condanna di HBC alla restituzione delle somme già corrisposte da E-Pionpharma in esecuzione del contratto;
- 3) ha rigettato tutte le domande proposte da HBC Management;
- 4) ha regolato le spese del procedimento arbitrale.

Avverso il lodo arbitrale ha proposto impugnazione per nullità la HBC Management di Benedetto Cecilia & C. s.a.s., con atto di citazione notificato il 2 maggio 2017, formulando quattro motivi di censura.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la Epionpharma s.r.l. e ha chiesto rigettarsi l'impugnazione con conseguente conferma del lodo arbitrale e condanna della parte impugnante alle spese e compensi del presente giudizio.

Quindi la causa, denegata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, all'esito della udienza del 31.1.2023, trattata cartolarmente, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*

Preliminarmente, deve essere individuato l'ambito di ammissibilità della impugnazione del lodo emesso in Catania il 2/10 febbraio 2022 posto che la parte impugnante, in via preliminare, assume che sia impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in forza del richiamo operato dal 4° comma dell'art. 829 c.p.c. alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c. (cui, a suo dire, sarebbe riconducibile la fattispecie in esame).

Com'è noto, l'impugnazione per nullità del lodo è un giudizio a critica limitata, ammissibile solo in presenza di specifici motivi, corrispondenti a vizi riconducibili agli *errores in procedendo*, che sono elencati nell'art. 829 primo comma c.p.c. o alla





violazione delle regole di diritto, nei ristrettissimi limiti consentiti dall'art. 829 c.p.c..

L'impugnazione non è ammissibile per il riesame del merito, considerate la natura del giudizio di nullità e la regola della specificità dei motivi (cfr., tra le altre, Cass. 27321/2020; Cass. 23675/2013).

Di regola il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo giudizio rescissorio, è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui il giudizio rescindente si concluda con l'accertamento della nullità del lodo.

Inoltre, l'art. 829, 3° co. stabilisce l'ambito di operatività dei c.d. *errores in iudicando*, cioè le ipotesi di violazione delle norme di diritto relative al merito della controversia, che possono rilevare come motivo di nullità solo se espressamente previsto dalle parti nella convenzione di arbitrato o dalla legge. Tra le ipotesi in cui è la legge ad ammettere l'impugnazione per violazione di norme di diritto, il 4° comma prevede le controversie in materia di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c..

Ciò posto in linea generale, osserva la Corte che la fattispecie in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnante, non è riconducibile alle controversie in materia di lavoro.

Come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa dal Collegio, *“le controversie inerenti ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono soggette al rito del lavoro soltanto qualora l'attività del collaboratore sia caratterizzata da prestazioni di natura prevalentemente personale e che tale requisito manca, con conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro, nel caso in cui la controversia riguardi un siffatto rapporto di collaborazione nel quale, però, l'attività del collaboratore sia esercitata da una società, anche se di persone o irregolare ovvero di fatto, poichè, in tal caso, l'attività medesima non è riferibile a persone fisiche e, quindi, non riveste - così come richiesto dall'art. 409 c.p.c., n. 3 - carattere prevalentemente personale”* (in termini, ad esempio, Cass., 28 dicembre 2006, n. 27576, nonchè Cass., 24 agosto 2007, n. 18040, Cass. 21.4.2011 n. 9273, tra le tante).



Deriva da quanto sopra che nella specie non si è in presenza di una controversia in materia di lavoro, tenuto conto che, con il contratto del 30.11.2020 (in atti), l'attività di collaborazione era appunto demandata ad una società (di persone), senza che possa assumere rilievo in senso contrario il riferimento all'esecuzione della prestazione da parte del socio accomandante, dott. Vergos. Tale specificazione attiene invero alla determinazione dell'oggetto del contratto ma non esclude che la parte del rapporto contrattuale sia una società e che la prestazione sia comunque riferibile ad essa.

Va pertanto escluso il carattere prevalentemente personale dell'attività svolta e, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 409 c.p.c., con conseguente esclusione della impugnazione per violazione di norme sostanziali.

Né a diversa conclusione può giungersi applicando la norma richiamata dall'impugnante, di cui all'art. 2 D.lgs. n. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Infatti, a prescindere dall'applicabilità alla fattispecie di detta norma (per vero, assai dubbia in quanto la norma riguarda le sole collaborazioni organizzate dal committente, cd. etero dirette), essa in ogni caso pone un requisito ancora più stringente, al fine dell'applicabilità della disciplina del lavoro subordinato, costituito dal carattere (non già prevalentemente, bensì) esclusivamente personale della prestazione.

I motivi dedotti devono essere, dunque, esaminati entro questi limiti di ammissibilità, secondo le disposizioni e le regole richiamate.

Con il primo, articolato, motivo di impugnazione, la HBC Management deduce la nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, comma 1, nn. 10 e 12 cpc, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..

Sostiene in particolare la nullità del lodo per i seguenti vizi:

a) ex articolo 829/1° co. **n. 12** c.p.c., per omessa pronuncia su alcune domande ed



eccezioni proposte dalle parti; sostiene HBC la nullità del lodo per avere gli Arbitri emesso pronuncia costitutiva della risoluzione giudiziale del contratto del 30.11.2020 per inadempimento della società HBC, nonostante Epionpharma Spa avesse in realtà formulato domanda di dichiarazione della “legittimità della risoluzione contrattuale effettuata da Epionpharma anche con riferimento all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.”;

b) ex articolo 829/1° co. **n. 10**, per avere gli arbitri concluso il procedimento senza decidere l'effettivo merito della controversia, come determinato dalle domande delle parti.

La doglianza è infondata e pertanto non può essere accolta.

Infatti, gli Arbitri si sono in realtà pronunciati sulla domanda formulata da Epionpharma, soltanto che, nell’esercizio del loro potere-dovere di interpretazione e qualificazione della domanda, hanno implicitamente qualificato la domanda sottoposta al loro esame come domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento, e non già come domanda di recesso in autotutela, e ritenutane la fondatezza, in accoglimento della stessa, hanno per l’appunto pronunciato la risoluzione del contratto, con i provvedimenti consequenziali.

Anche l’ulteriore doglianza sollevata con riferimento al n. 10 dell’art. 829 cit. è infondata.

Invero, il rilievo non è riconducibile ad un’ipotesi di nullità per omessa pronuncia sul merito della controversia ex n. 10 citato, che si riferisce al caso in cui gli arbitri abbiano erroneamente definito in rito il procedimento.

Nella specie invece, come visto, gli arbitri hanno esaminato il merito della controversia sottoposta al loro esame e deciso al riguardo. Pertanto, il generico richiamo ai principi in tema di qualificazione delle domande e della conformità a legge della risoluzione del contratto appare piuttosto uno strumento attraverso il quale gli impugnanti hanno inteso censurare le stesse valutazioni effettuate dagli arbitri sul merito della controversia, censure inammissibili in questo giudizio, che ha carattere impugnatorio.



Con il secondo motivo di impugnazione la società HBC Management deduce la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, **n. 11** cpc, per contraddittorietà della motivazione.

Deduce in particolare l'impugnante che, *“poiché Epionpharma ha invocato in applicazione l'art.1460 cod. civ., nella indagine sui fatti e sui documenti di lite il Collegio avrebbe dovuto impegnarsi per verificare, preliminarmente, se la richiesta di “riorganizzazione di tutta l'attività di collaborazione medico scientifica nelle Regioni sofferenti della Liguria e della Toscana” fosse una reale obbligazione contrattuale gravante sulla HBC, giusta il contratto del 30.11.2020.”*

L'impugnazione non può essere accolta.

La HBC Management invero invoca impropriamente la nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ivi contenute (art 829 n. 11 c.p.c.).

In linea di principio, occorre premettere che la sanzione di nullità di cui trattasi, per giurisprudenza pacifica e consolidata, va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini (ciò che nella specie non è) l'impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. tra le tante, Cass. 02/11/2006, n. 23511; Cass. 2005/2531; Cass. 2004/725; C. 03/11950, Cass. SU 87/3990), con esclusione di ogni valutazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, invero ammessa solo, come visto, per le controversie in materia di lavoro e per *“la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato”* (art.829 comma 4 c.p.c), ipotesi nella specie non ricorrenti.

In realtà, sotto la veste formale del citato art.829 n. 11 c.p.c., la parte ricomprende quelli che, semmai, sono eventuali *errores in iudicando* - non sindacabili dal giudice della impugnazione- consistenti nel fatto di aver il collegio arbitrale ritenuto che l'attività richiesta da Epionpharma a HBC con pec del 2.2.2021 (riorganizzazione di tutta l'attività di collaborazione medico scientifica nelle regioni sofferenti della Liguria



e della Toscana) fosse compresa nell'oggetto del contratto stipulato dalle parti, e di aver conseguentemente ritenuto che il rifiuto manifestato da HBC di svolgere tali attività costituisse grave inadempimento agli obblighi contrattuali tale da legittimare la richiesta di risoluzione del contratto.

Il vizio, come rappresentato da HBC Management, non è in realtà riconducibile all'ambito della previsione della nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11.

Ed infatti, il Collegio arbitrale è giunto alle predette conclusioni con motivazione non contraddittoria, a prescindere dalla correttezza o meno delle stesse sul piano giuridico, come detto non sindacabile in questa sede.

Il Collegio arbitrale ha infatti chiarito che la prestazione richiesta con la pec del 2.2.2021 (trasferimento temporaneo del consulente nelle regioni di Toscana e Liguria) doveva ritenersi ricompresa nell'oggetto del contratto, sulla scorta del dato testuale dello stesso, nonché alla stregua della durata triennale e dell'assenza di limiti sia quanto all'ambito geografico che alla tipologia di attività da svolgere. Ha altresì argomentato sul fatto che il rifiuto manifestato dal HBC di svolgere l'attività in parola costituisse grave inadempimento agli obblighi contrattuali, e ne ha tratto coerente conseguenza in ordine alla risoluzione contrattuale.

Con il terzo motivo di impugnazione, la parte deduce la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto disciplinanti la risoluzione del contratto.

Deduce in particolare l'impugnante che il Collegio arbitrale ha errato nel qualificare la domanda proposta dalla committente come risoluzione giudiziale per inadempimento, atteso che Epionpharma, al di là del termine utilizzato, aveva in realtà esercitato il diritto di recesso attribuito contrattualmente alle parti, con conseguente obbligo di corrispondere la penale pattuita, corrispondente all'intero compenso previsto per il triennio di durata.

Il motivo è inammissibile.

Invero, l'istante ha chiesto un nuovo sindacato di merito dei fatti oggetto della decisione che, come sopra detto, è tuttavia precluso in sede di impugnazione del lodo arbitrale, neppure in relazione alla violazione delle regole di diritto, se non nei ristretti



limiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 829, nella specie non ricorrenti (non essendo possibile ricondurre la controversia alla materia del lavoro, per quanto sopra detto).

Alla luce delle superiori considerazioni, l'impugnazione proposta da HBC Management di Benedetto Cecilia & C. sas va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (€66.000,00, scaglione da € 52.000,01 a €260.000,00) e dell'attività difensiva svolta.

Avuto riguardo al rigetto dell'impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando.

Rigetta l'impugnazione proposta da HBC Management di Benedetto Cecilia & C. s.a.s. avverso il lodo arbitrale reso in Catania il 2/10 febbraio 2022.

Condanna l'impugnante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 9.991,00 per compensi, di cui euro 2.977,00 per fase di studio della controversia, euro 1.911,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 5.103,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 115/2012.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello in data 8.6.2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

*dott. Maria Stella Arena*

IL PRESIDENTE

*dott. Giovanni Dipietro*